

**Allegato "A" al numero 79992 del Repertorio
e al numero 29562 della Raccolta**

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA -

STATUTO

**Articolo 1.
(Denominazione - Sede)**

1. È costituita dai Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi delle professioni regolamentate dell'area tecnica un'associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata: "Rete Nazionale delle Professioni dell'Area Tecnica e Scientifica", o più brevemente "RETE PROFESSIONI TECNICHE"
2. L'associazione ha sede in Roma.
3. L'Assemblea ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni o rappresentanze e di sopprimerli.

**Articolo 2
(Durata)**

1. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2100, salve eventuali proroghe o scioglimento anticipato deliberati dall'Assemblea straordinaria con le modalità indicate dall'art. 8.

**Articolo 3
(Scopo e oggetto)**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità agli interessi comuni alle professioni dell'area tecnica e scientifica, oltre che nel rispetto dell'autonomia di rappresentanza, decisionale e operativa dei relativi Consigli Nazionali sui profili di specifica competenza, si propone le seguenti finalità:
 - a) coordinare la presenza a livello istituzionale degli enti rappresentativi delle professioni tecniche e scientifiche, assicurando che essa sia adeguata al ruolo preminente di tali professioni nel contesto economico e sociale in cui operano;
 - b) promuovere e incentivare l'utilizzo delle conoscenze tecniche e scientifiche del settore nell'intero territorio nazionale, affinché le attività riconducibili alle professioni dell'area tecnica e scientifica siano coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile e della bioeconomia;
 - c) promuovere l'integrazione delle professioni dell'area tecnica e scientifica nella società civile per rispondere sollecitamente a tutte le sue esigenze;
 - d) elaborare principi etici e deontologici comuni;

- e) fornire consulenza e assistenza agli Associati;
- f) promuovere politiche globali riguardanti le costruzioni, l'ambiente, il paesaggio, il territorio e le sue trasformazioni, le risorse e i beni naturali, i rischi, la sicurezza, l'agricoltura, l'alimentazione;
- g) promuovere il coordinamento interprofessionale per la formazione di base e l'aggiornamento continuo, anche in relazione ai rapporti con il mondo accademico;
- h) promuovere la regolazione ed autoregolamentazione delle competenze professionali anche mediante un tavolo permanente di concertazione e arbitrato;
- i) rappresentare, per competenza, il settore delle professioni tecniche e scientifiche, nei limiti del presente Statuto, nei confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all'area tecnica scientifica;
- j) organizzare conferenze professionali, simposi e ogni altro evento utile a promuovere e diffondere le conoscenze tecniche e scientifiche dei diversi settori di competenza;
- k) creare le condizioni per il reciproco sostegno e la proficua collaborazione tra le professioni dell'area tecnica e scientifica e tra queste e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso il coordinamento dei Centri studi e commissioni *ad hoc* per tematiche di interesse comune, ed eventualmente con la costituzione di un Centro Studi comune;
- l) promuovere, anche a livello legislativo, l'innovazione della normativa del settore.

2. L'Associazione può aderire ad altre associazioni o enti, nazionali e internazionali, aventi finalità analoghe a quelle indicate al comma precedente.

3. L'Associazione può promuovere, anche con la partecipazione delle casse di previdenza dei rispettivi Ordini e Collegi professionali e dei soggetti di cui al comma 2, la costituzione di fondazioni per finalità di studio, ricerca e diffusione del patrimonio culturale delle professioni tecniche e scientifiche.

Articolo 4 (Associati)

1. L'Associazione, è costituita dai Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi delle professioni dell'area tecnica e scientifica aderenti.

2. I Consigli Nazionali associati sono tenuti a rendere noti all'Associazione gli indirizzi ai quali è ispirata la propria attività, qualora essa si riferisca a fatti di interesse comune alle professioni dell'area tecnica e scientifica e sia pertanto di interesse associativo.



3. Gli Associati hanno l'obbligo di osservare il presente statuto.

4. Le domande di ammissione di nuovi Associati sono indirizzate al Coordinatore. L'ammissione è deliberata dall'Assemblea.

5. Il rapporto associativo decorre, agli effetti contributivi, dal primo giorno del semestre solare nel quale è avvenuta l'ammissione.

6. Ogni Associato può esercitare il diritto di recesso, con dichiarazione da comunicare mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento al Coordinatore dell'Associazione. Il recesso dell'Associato ha effetto con la fine dell'anno solare in corso, se comunicato almeno sei mesi prima o, in caso contrario, con la fine dell'anno solare successivo.

7. L'esclusione degli Associati può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi. In particolare, costituiscono gravi motivi di esclusione: qualsiasi grave violazione del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione e degli obblighi che ne scaturiscono; il perseguimento di interessi in conflitto con le finalità o gli interessi della Associazione; gravi inadempimenti degli obblighi contributivi. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata all'Associato, entro 15 giorni, dal Coordinatore dell'Associazione mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

8. L'Associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo comune, conservando l'obbligo di versare le quote contributive maturate fino al giorno del recesso o dell'esclusione.

9. La qualità di Associato non è trasmissibile.

Articolo 5 (Organi)

1. Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Coordinatore;
- c) i Referenti di Area tematica;
- d) il Segretario-Tesoriere;
- e) il Revisore dei conti.

2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, nelle modalità stabilite con regolamento approvato dall'Assemblea. La partecipazione alle Assemblee degli Associati non dà diritto ad alcun rimborso.

Articolo 6 (Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita dai Presidenti dei Consigli Nazionali Associati in regola con il pagamen-

to dei contributi associativi. Ciascun Presidente può delegare un consigliere nazionale. Ciascun Presidente o suo delegato può farsi assistere in Assemblea da un consigliere nazionale dello stesso Ordine o Collegio senza diritto di voto.

2. L'Assemblea è convocata, presso la sede della Associazione o in altro luogo, dal Coordinatore, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo degli Associati con indicazione degli argomenti da trattare, nonché in ogni altro caso previsto dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da inviare agli Associati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, salvo casi di urgenza. In questi ultimi casi, la convocazione dovrà avvenire almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

3. Nell'avviso di convocazione sono riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione, nonché il luogo della stessa. Nell'avviso è indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione.

4. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Referente di Area tematica più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta da un altro Referente di Area tematica. Se anche quest'ultimo è assente o impedito, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Coordinatore.

5. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale, con l'eventuale assistenza di un incaricato, che è sottoscritto dal Coordinatore dell'Assemblea e dal Segretario-Tesoriere.

6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Articolo 7 **(Assemblea ordinaria)**

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva, entro il termine di cui al successivo comma 2, il bilancio preventivo annuale, redatto dal Coordinatore e dal Segretario - Tesoriere;
- b) approva, entro il termine di cui al successivo comma 2, il bilancio consuntivo e l'ammontare dei contributi ordinari dovuti all'Associazione dagli Associati;
- c) delibera in merito a eventuali contributi speciali, nonché al relativo ammontare, dovuti all'Associazione dagli Associati per far fronte a spese straordinarie, quali: costituzione di sedi amministrative o di rappresentanza, centri studi o fondazioni.
- d) delibera in merito agli indirizzi strategici dell'Associazione, all'adesione agli enti e soggetti di cui al comma 2 dell' articolo 3 ed alla costituzione di fondazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- e) elegge il Coordinatore;
- f) elegge il Segretario-Tesoriere;
- g) definisce le Aree tematiche;

- h) elegge i Referenti di Area tematica;
- i) nomina il Revisore dei conti;
- j) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
- k) nell'ambito degli scopi fissati dal presente Statuto, indica le direttive dell'attività dell'Associazione e ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- l) delibera sulle materie di sua competenza per altre disposizioni del presente Statuto o per legge.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Coordinatore almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente redatto dal Coordinatore e dal Segretario - Tesoriere. L'Assemblea ordinaria deve essere altresì convocata dal Coordinatore entro il 31 ottobre dell'anno solare per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

Articolo 8 (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla proroga e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Articolo 9 (Voti – Costituzione dell'Assemblea – Validità delle deliberazioni)

1. Ciascun Associato ha diritto di esprimere in Assemblea un solo voto.

2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti.

4. Le votazioni, sia in sede di Assemblea ordinaria che di Assemblea straordinaria, si fanno normalmente per alzata di mano, sempreché l'Assemblea a semplice maggioranza non disponga diversamente, con decisione da prendersi per alzata di mano.

5. Ciascun Associato, in caso di assenza o impedimento del presidente dell'Ordine o Collegio professionale, può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta rilasciata all'uopo ad un consigliere nazionale del proprio Ordine o Collegio, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte della Associazione. La rappresentanza può essere conferita solo per

singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

Articolo 10 (Coordinatore)

1. Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea tra i Presidenti degli Ordini e Collegi aderenti. Il Coordinatore dura in carica due anni e mezzo e decade dalla carica prima della scadenza se cessa per qualsiasi causa dalla presidenza dell'Ordine o Collegio di appartenenza. Il Coordinatore esprime all'esterno la posizione e il pensiero dell'Associazione, sentiti i Referenti di Area tematica.
2. Sui temi tecnici specifici, afferenti un'Area tematica, il Coordinatore delegherà ad esprimere all'esterno la posizione e il pensiero dell'Associazione il corrispondente Referente di Area tematica, salvo casi da sottoporre all'esame dell'Assemblea.
3. Il Coordinatore presiede, salvo assenza o impedimento, l'Assemblea. Il Coordinatore ha la firma e la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'associazione.

Articolo 11 (Referenti di Area tematica, Segretario-Tesoriere)

1. Nella prima seduta dell'Assemblea successiva alla costituzione vengono definite le Aree tematiche e conseguentemente eletti i Referenti di Area tematica.
2. Il Segretario-Tesoriere e i Referenti di Area tematica sono eletti dall'Assemblea tra i Presidenti degli Ordini e Collegi aderenti. Essi durano in carica due anni e mezzo e decadono secondo quanto stabilito all'articolo 10 per il Coordinatore.
3. Il Coordinatore è sostituito dal Referente di Area tematica, in ordine di anzianità di età, in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Segretario-Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e ne sottoscrive i verbali insieme al Coordinatore. Cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee, nonché il libro degli Associati.
5. Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa e la contabilità della Associazione. Redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 12 (Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea.
2. Il Revisore dei conti dura in carica due anni, può essere revocato solo per giusta causa ed è rieleggibile. L'emolumento è fissato per i due anni dall'Assemblea.

3. Il Revisore dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

Articolo 13
(Fondo comune – Contributi)

1. Il fondo comune è costituito a norma di legge.

2. L'esercizio è corrispondente all'anno solare.

3. Ogni Associato alla Associazione è tenuto alla corresponsione di un contributo ordinario annuale. L'ammontare complessivo dei contributi ordinari annuali è stabilito dall'Assemblea ordinaria precedentemente o in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo di cui all'articolo art. 7, comma 1, lett. a) del presente Statuto ed è così ripartito:

- a) il quaranta per cento (40%) del contributo complessivo annuo è ripartito in quote uguali tra tutti i Consigli Nazionali Associati;
- b) il sessanta per cento (60%) è ripartito tra i Consigli Nazionali Associati in funzione del numero dei rispettivi iscritti, che viene rilevato al 31 dicembre di ciascun anno.

4. Nel corso dell'esercizio l'Assemblea straordinaria può deliberare il versamento di contributi speciali, la cui ripartizione avviene secondo i criteri indicati al precedente comma 3.

5. L'Associazione può accettare anche eventuali contributi di terzi erogati per sostenere l'attività istituzionale.

6. Le quote e i contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

FIRMATO:

Armando ZAMBRANO

Vittorio D'ORIANO

Lorenzo BENANTI

Armando ZINGALES

Andrea SISTI

Enrico RISPOLI

Giuseppe JOGNA

Leopoldo Emilio Giuseppe Maria FREYRIE

Giuseppe CELESTE (sigillo)

Registrato a Latina

il
al n.

*in corso di registrazione
perché nei termini*

serie 1/T

La presente copia composta di undici pagine è conforme al suo originale firmato nei modi di legge e conservato nei miei atti.

Si rilascia per usi di legge.

Latina, ventotto giugno duemilatredici

